

## **TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO**

Attore: BIASONI DANIELE

Convenuto: CONDOMINIO "MONTESANTO" DI ORIGGIO

### **Comparsa conclusionale per il Signor Daniele Biasoni**

#### **FATTO**

Il Signor Daniele Biasoni è proprietario di un appartamento sito nel Condominio Montesanto in Origgio Via della Resistenza 109.

Il Signor Biasoni ha chiesto all'Amministratore del Condominio di poter installare una antenna sul tetto dell'edificio esattamente posizionata perpendicolarmente al proprio appartamento ottenendo un rifiuto, non tanto per una posizione specifica dell'Amministratore ma in quanto numerosi condomini erano contrari a tale installazione.

Il Signor Biasoni è stato conseguentemente costretto a promuovere un ricorso di urgenza avanti al Tribunale di Busto Arsizio con ricorso depositato in data 20.4.1998 al fine di ottenere un provvedimento ex art. 700 c.p.c..

Il Giudice, dott. Limongelli, in data 10.6.1998 ha emesso una ordinanza in cui autorizzava il Signor Biasoni all'installazione dell'antenna secondo il progetto prodotto in atti.

Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo il Condominio Montesanto ed il Tribunale, in sede di reclamo, lo ha accolto annullando l'ordinanza motivando l'annullamento sulla base del mancato accertamento delle caratteristiche dell'antenna e della sua instabilità sul tetto e sulla mancata asserita urgenza.

La difesa del Signor Biasoni aveva già prima del reclamo proposto l'azione di merito e conseguentemente l'accoglimento del reclamo ha solamente impedito una esecuzione in forma specifica dell'ordinanza del Giudice dott. Limongelli.

La causa dopo una lunga istruttoria, ammessi i mezzi di prova ed esperita una CTU con un supplemento di CTU è stata assegnata a sentenza e si depositata conseguentemente la presente comparsa conclusionale.

#### **ESAME DELLE DOMANDE DEL SIG. BIASONI E DEL CONDOMINIO MONTESANTO**

Il Signor Biasoni ha chiesto sia in sede di ricorso ex art. 700 c.p.c. sia nel presente procedimento di poter accedere al tetto dell'edificio sito in Origgio Via della Resistenza n.109 direttamente e/o con i propri tecnici al fine di poter procedere all'installazione dell'antenna secondo il progetto prodotto in atti e con le modalità indicate consentendo la discesa dei cavi dall'antenna al proprio appartamento ed autorizzando il ricorrente e/o i tecnici ad effettuare periodicamente le operazioni di manutenzione e di verifica, almeno una volta all'anno, il risarcimento del danno e la rifusione delle spese dei procedimenti.

Contro tali domande si è costituito il Condominio Montesanto assumendo che:

- 1) l'antenna poteva benissimo essere installata in altro luogo ed in particolare nel giardino in quanto sul tetto avrebbe disturbato la quiete dei condomini, la loro salute, nonché la ricezione di latri apparecchi elettronici
- 2) l'antenna specificatamente può essere installata sul territorio circostante il Condominio

3) la richiesta di risarcimento danni proposta dall'attore non ha alcun fondamento sia in fatto che in diritto in quanto i danni non sarebbero attribuibili alla condotta del Condominio

In relazione alle domande proposte ed all'impostazione data dalla difesa del convenuto Condominio la vertenza si è fondamentalmente radicata sulla richiesta di Consulenza Tecnica che è stata ammessa dal Giudice Istruttore al fine di rispondere al quesito che viene di seguito riportato:

*- accerti e descriva il CTU lo stato dei luoghi avendo cura di indicare la soluzione migliore in linea con le disposizioni normative vigenti per il posizionamento e l'installazione dell'antenna descritta al progetto allegato agli atti. In particolare dica se è praticabile l'installazione dell'antenna sul tetto così come indicato dall'attore, tenuto altresì conto delle rimozioni sollevate dal Condominio oppure se sia praticabile l'installazione dell'antenna sul tetto condominiale tenuto altresì conto delle rimozioni sollevate dall'attore.*

*Indichi altresì il CTU gli eventuali accorgimenti che l'attore dovrà adottare in sede di posizionamento dell'antenna.*

Le conclusioni della CTU così come riportate a pagina 9 dell'elaborato hanno pienamente accolto le argomentazioni dell'attore affermando che l'installazione sul tetto sia da preferire a quella sul terreno condominiale a causa delle numerose limitazioni alla fattibilità di tale seconda soluzione per i motivi esposti nell'elaborato.

Le penalizzazioni rilevate dal CTU riguardano il necessario sconfinamento dell'antenna sul territorio del vicino ed in futuro come strada comunale in seguito alla normale rotazione dell'antenna, la penalizzazione per l'utilizzo del cortile a causa dell'installazione del traliccio alto circa 15 metri ed i relativi cablaggi, la necessità del taglio degli alberi presenti ai margini del cortile per permettere la normale manutenzione dell'antenna in conseguenza dell'ingombro della stessa ogni volta che viene abbassata.

Il Condominio ha chiesto un supplemento di CTU al fine di verificare se l'installazione dell'antenna potesse determinare un superamento delle soglie massime previste dal D.M. 10/9/1998 n. 381.

Anche su tale quesito il Consulente Tecnico ha dato una risposta affermativa sulle richieste dell'attore concludendo che l'installazione di una antenna di tipo radioamatoriale con le caratteristiche descritte in atti possa essere considerata non dannosa alla salute.

Si deve tener presente che il Consulente Tecnico nel rispondere al supplemento di quesito si è rivolto alla Società Telecomunicazioni Aldena, specializzata nell'installazione delle antenne la quale a sua volta si è fatta assistere dall'ARPA al fine di valutare i dati tecnici.

Pertanto la risposta data dal Consulente Tecnico è conforme ad un'alta ordinanza emessa dal Tribunale di Milano e prodotta in atti nella quale il Giudice dott. Castellini della VIII Sezione ha ritenuto che i radioamatori non siano assoggettati alla normativa di cui al D.M. 10/9/1998 n. 381 stante l'uso assolutamente episodico e saltuario del trasmettitore e quindi dell'antenna e per le caratteristiche delle trasmissioni che contrariamente a quelle dei cosiddetti ponti radio per i servizi civili o quelli dei telefoni cellulari ha un andamento pulsante e pertanto con una potenza media irradiata notevolmente inferiore a quella prevista per il superamento dei limiti di cui al D.M. 381.

### **ESAME DELLA SITUAZIONE ANTECEDENTE LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO**

Riportiamo per sommi capi dato che è stato ampiamente esposto nell'atto di citazione da pag. 3 a pag. 5 le motivazioni per cui il Signor Biasoni è stato costretto a promuovere il presente procedimento che legittima poi la richiesta di risarcimento danni.

Il Signor Biasoni sin dal 1996 ha richiesto all'Amministratore di poter installare l'antenna sul tetto.

L'Amministratore ha posto la questione all'Ordine del giorno di svariate Assemblee ed in particolare all'Assemblea del 4.4.1997 i Condomini deliberavano di vietare l'installazione dell'antenna.

Successivamente in data 10.1.1998 il Signor Biasoni inviava nuovamente all'Amministratore la richiesta di installazione allegando tutta la documentazione necessaria a provare la legittimità della sua richiesta e l'assenza di problemi per il Condominio.

L'Assemblea in data 18.1.1998 deliberava di rifiutare l'autorizzazione all'esecuzione dell'installazione ribadendo quanto già stabilito nell'Assemblea del 4.4.1997.

Successivamente anche nel corso delle trattative effettuate dal CTU al fine di trovare una soluzione bonaria della vertenza il Condominio ha mantenuto un atteggiamento di rigoroso rifiuto di una installazione effettuata sul tetto rendendo impossibile ogni composizione del procedimento.

### **ESAME DEI PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI SUL DIRITTO ALL'ANTENNA**

Sia nel ricorso che nell'atto di citazione (da pag. 6 a pag. 9) sono riportati tutti i precedenti giurisprudenziali sia in diritto sia in merito che sono stati emessi in questi anni in materia.

Non riteniamo sia necessario trascrivere quanto già riportato in quanto la materia ormai ha una giurisprudenza consolidata.

La sentenza fondamentale è quella della Corte di Cassazione in data 16.12.1983 n. 7418 ove si è affermato che il diritto del radioamatore trova fondamento nell'art. 21 della Costituzione relativo alla libera manifestazione del proprio pensiero con qualsivoglia mezzo di diffusione.

La giurisprudenza sia di diritto che di merito ha affermato l'applicabilità di tale diritto anche alla ricezione o trasmissioni tramite antenne ricetrasmittenti considerate elemento imprescindibile ed assolutamente necessario per permettere sia la trasmissione che la ricezione.

Il suddetto diritto in base all'art. 397 del D.P.R. 29.3.1973 n. 156 trova applicazione nei confronti di tutti i comproprietari e quindi i condomini a favore di chiunque abiti in un appartamento sul cui tetto si voglia installare una antenna.

Tutte le sentenze di merito hanno riconosciuto l'applicabilità in concreto di tale diritto limitandola solamente in riconosciuti e rilevanti casi di danni alle parti comuni derivanti dall'installazione.

Recentemente, dopo il 1998, la materia si è notevolmente complicata in seguito all'emanazione del D.M. 381 del 10.9.1998.

Detto provvedimento stabiliva delle soglie oltre le quali le emissioni non potevano superare in relazione al problema di un danno alla salute derivante dalle interferenze elettromagnetiche.

Tutti sanno quale pubblicità è stata fatta in sede di mass media e di quotidiani e periodici sui danni alla salute che possono derivare da grosse stazioni che emettono programmi radiofonici (vedasi tra tutte il noto problema della Radio Vaticana) e dai ponti radio dei telefoni cellulari.

A tutt'oggi niente di certo è stato acclarato in quanto il problema è estremamente complesso e va valutato sia in funzione della potenza emessa in assoluto sia in funzione della frequenza.

In realtà il D.M. 10.9.1998 n. 381 non ha fatto una distinzione di frequenze ma ha stabilito unicamente un limite di campo elettromagnetico sopra il quale non si può trasmettere.

I radioamatori hanno sempre fatto presente che le loro trasmissioni operano su frequenze per le quali non si può ipotizzare un danno alla salute e che in particolare le modalità di emissione (un radioamatore prevalentemente ascolta e solo occasionalmente trasmette e le trasmissioni avvengono in orari saltuari, non continuativi) hanno caratteristiche tecniche tali da escludere un danno alla salute anche meramente ipotetico.

Dato però che come nel famoso libro Manzoni la paura porta tutti a ipotizzare una svariata serie di problemi si è spesso arrivati alla paradossale situazione che dei condomini lamentavano cefalee e

disturbi al sonno anche se il radioamatore non trasmetteva addirittura da mesi, sostenendo invece che la semplice esistenza dell'antenna determinava l'insorgere di tali disturbi.

E' facilmente intuibile come la materia sia fonte di esagerazioni e di paure assolutamente infondate, in ogni caso la difesa dell'attore ha accettato di buon grado di far verificare nel supplemento di perizia la situazione tecnica che è stata analizzata da soggetti terzi e specializzati anche con l'intervento dell'ARPA, ente che sovrintende detti controlli.

La relazione del CTU ha chiarito definitivamente che le trasmissioni del Signor Biasoni non possono creare alcun problema per ciò che concerne la salute ai condomini.

Per quanto concerne poi i pretesi disturbi alle apparecchiature radiotelevisive la giurisprudenza si è sempre pronunciata nel senso di richiedere l'esistenza di un pregiudizio attuale e reale.

Ha negato conseguentemente qualsivoglia tutela a pericoli ipotetici non suffragati da alcuna reale prospettiva.

Il CTU peraltro nella sua consulenza tecnica ha chiarito al punto 3 pag. 9 che le eventuali interferenze alle apparecchiature televisive sono facilmente eliminabili, nell'ipotesi in cui effettivamente si verificano (cosa ormai tutt'altro che frequente in quanto tali problemi esistevano quando i televisori od i centralini erano realizzati con vecchie tecnologie) installando o facendo installare l'impianto a regola d'arte e collaudandolo.

Il Signor Biasoni ovviamente eseguirà l'opera a regola d'arte e collauderà l'impianto in modo tale che non si verifichino inconvenienti direttamente riconducibili a cattiva installazione o cattivo uso dei suoi dispositivi.

Ci riportiamo comunque, sempre per non tediare l'organo giudicante, a tutto quanto esposto da pag. 12 a pag. 14 dell'atto di citazione che deve intendersi integralmente trascritto.

### **SULLA NECESSITA' DELLA CONCESSIONE EDILIZIA**

Come abbiamo già esposto la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto, con vari provvedimenti, che sia necessaria una concessione edilizia solamente in presenza di un impianto di notevoli dimensioni (vi sono numerosi provvedimenti che fanno riferimento ad installazioni di oltre 20 metri di altezza) che determinano un reale impatto ambientale.

Nel caso di specie abbiamo semplicemente una antenna che è costituita da un modesto traliccio di 6 metri di dimensioni 0,30x0,30 e come tale assolutamente inidoneo a costituire una "costruzione" in senso tecnico.

In ogni caso il Signor Biasoni dovrà verificare la situazione in quanto a prescindere dall'esito del presente processo dovrà effettuare l'installazione rispettando tutte le norme in materia.

Se sarà necessaria una concessione sarà il Comune a richiederne la domanda e la conseguente successiva esibizione.

### **SULLA DOMANDA DEL SIGNOR BIASONI DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEI DANNI**

Il Signor Biasoni è stato costretto dal comportamento assolutamente defatigatorio del convenuto Condominio Montesanto a non effettuare le sue trasmissioni e la sua attività per il periodo che va dal 1996 alla data in cui verrà depositata la sentenza nell'ipotesi in cui sia ovviamente favorevole alle sue domande.

Siamo pertanto in presenza di oltre 6 anni durante i quali il Signor Biasoni non ha potuto esercitare un

suo diritto.

E' evidente che si tratta di un diritto che non ha un contenuto strettamente economico e pertanto il risarcimento dei danni per la mancata possibilità del suo esercizio dovrà essere valutato in via equitativa ex art. 1226 c.c..

In questa sede al solo fine di dare una indicazione al Giudice si indica un importo di Lit. 1.000.000= l'anno, od altra somma che verrà ritenuta di giustizia da parte dell'organo giudicante, quale danno che possa essere liquidato per la mancata possibilità di installare l'antenna e di esercitare le proprie trasmissioni e ricezioni.

\*\*\*\*\*

Quanto sopra esposto i sottoscritti nella loro qualità *ut supra* chiedono vengano accolte le seguenti

### **conclusioni**

1. Accertarsi il diritto del Signor Biasoni ad installare l'antenna di cui al progetto prodotto in atti e con le modalità ivi descritte e convalidare il provvedimento del Giudice del provvedimento cautelare
2. Accertarsi in estremo subordine quali possano essere le modalità alternative per l'installazione dell'antenna sempre sul tetto dell'edificio
3. Condannarsi il Condominio a riconoscere tale diritto consentendo al Signor Biasoni e/o a tecnici da lui incaricati di accedere al tetto dell'edificio sito in Origgio Via della Resistenza n. 109 per effettuare l'installazione dell'antenna, del traliccio e delle sue opere accessorie nonché sistemare il passaggio dei cavi fino all'abitazione dell'attore inserendo tutti i dispositivi (controventi, tiranti od altro) necessari
4. Autorizzarsi l'attore e/o i suoi tecnici ad effettuare le verifiche necessarie per accertare il funzionamento ed installazione del manufatto previo avviso all'amministratore e comunque non meno di una volta all'anno
5. Respingersi le domande di parte convenuta
6. Condannarsi il Condominio al risarcimento dei danni da liquidarsi il via equitativa per il mancato esercizio dell'attività di radioamatore dal 1996 fino a quando l'antenna sarà installata, che viene indicato in Lit. 1.000.000= l'anno od altra somma maggiore o minore da liquidarsi ex art. 1226 c.c.
7. Rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento nonché quelle del procedimento di urgenza e del reclamo, nonché Lit. 2.104.912= per la consulenza tecnica salvo errori ed omissioni.

Si produce: fascicolo de procedimento ex art. 700 c.p.c.; fascicolo del procedimento di reclamo; atto di citazione; copia dell'ordinanza 10.6.98; copia ordinanza Tribunale di Biella; copia ordinanza Tribunale di Milano dott. Castellini de 4.10.99; copia documenti prodotti nei vari procedimenti.

Milano/Busto Arsizio lì 20 dicembre 2001.